





dell'impugnazione, solo rammentando “con atteggiamento fortemente ostruzionistico”, la facoltà di proporre appello nelle 96 ore successive – era stata lesiva del proprio diritto di difesa; sotto altro profilo, dice il provvedimento impugnato carente in punto di motivazione per mancata indicazione sull'avvenuta instaurazione del procedimento a causa di reclamo di un concorrente o di ufficio, per non aver riportato le dichiarazioni rese dal reclamante né quelle degli eventuali controinteressati, né dato atto degli atti istruttori compiuti e dei verbali redatti o dei filmati assunti; la motivazione, infine, risulterebbe “generica e approssimativa”, poiché dicendo che la ragione della sanzione risiedeva nel fatto che “il conduttore teneva un comportamento scorretto avverso altro conduttore”, i commissari non aveva specificato in quale manovra fosse consistito il comportamento scorretto, né nei confronti di quale pilota fosse stata commessa la scorrettezza;

b) per violazione dell'art. 24 R.S.N. avendo applicato una sanzione – la perdita di due posizioni nella classifica finale – non prevista dalla suddetta disposizione, in spregio al principio di tassatività delle sanzioni;

c) per l'identica ragione è sostenuta la erronea applicazione degli artt. 210.3 e 228 R.S.N.;

d) per violazione dell'art. 35 R.D.S.K per aver adottato il provvedimento sanzionatorio quando già erano trascorsi 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche avvenuta immediatamente dopo la conclusione della gara, e, dunque, quando le stesse erano ormai divenute definitive, non essendo stata apposta riserva al momento della pubblica per la presenza di reclamo o per una verifica d'ufficio;

e) per mancata prova di condotte scorrette: le immagini della gara dimostrerebbero che il pilota n. 167 non ha tenuto alcuna condotta scorretta per la durata della gara né è venuto a contatto con altri piloti, tanto meno nell'ultimo giro di pista; egli, infatti, in quel momento era terzo e con regolare manovra superava prima il conduttore n. 106 Zulfaki e, successivamente, il conduttore n. 103 Sala, così portandosi al primo posto.

Prova del fatto che nessun contatto s'era avuto è che, se ciò fosse avvenuto, il musetto del kart del conduttore sarebbe dovuto rientrare, ammaccarsi o comunque sporcare del colore nero della gomma del kart intaccato, il quale invece risultava tutto bianco, come pure il Sala avrebbe dovuto essere spinto fuori dalla pista (o comunque avrebbe dovuto modificare la sua traiettoria), cosa che non era avvenuta.

Il reclamante ha chiesto, pertanto, l'ammissione della testimonianza del conduttore penalizzato Filippo Pancotti, n. 167, del pilota Zulfikari, e l'assunzione a sommarie informazioni del Sig. Mirco Fiorentin, organizzatore della competizione e del Sig. Loris Pan, genitore del conduttore n. 142, presente ai fatti.

3. Si è costituita la Procura federale che, con la memoria del 24 maggio 2022, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 11 RDSK non avendo la reclamante preavvisato per iscritto dell'intenzione di impugnare la decisione del Collegio dei Commissari sportivi entro un'ora dall'intervenuta conoscenza della stessa.

La Procura ha, poi, contestato i motivi di reclamo proposti e conclude per il rigetto dello stesso.



4. Con ordinanza n. 1/21 questa Corte ha ritenuto che la decisione sull'eccezione di inammissibilità del reclamo per mancata comunicazione per iscritto dell'intenzione di appellare nel termine previsto dai regolamenti assumesse carattere pregiudiziale ai fini dell'esame degli altri motivi di appello e del merito e che fosse necessario approfondire quanto accaduto immediatamente dopo l'adozione del provvedimento sanzionatorio da parte del Collegio dei Commissari sportivi.

Per questo motivo, vista la richiesta del reclamante, ha ammesso a testimoniare il Sig. Marco Fiorentin organizzatore della competizione e il Sig. Loris Pan, genitore del conduttore n. 142 presente ai fatti.

Con la medesima ordinanza è stato intimato di estendere il contraddittorio anche ai team di appartenenza primi due classificati e ai rispettivi piloti.

5. Si è costituito il controinteressato Team Driver Racing Kart che ha concluso per il rigetto del reclamo.

All'udienza del 10 giugno 2022 sono state assunte le testimonianze ed è stato ascoltato in libero interrogatorio ex art. 117 cod. proc. civ. il legale rappresentante e team manager della Babyrace s.r.l.; di seguito la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione.

### **Dititto**

A. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del reclamo per mancato preavviso per iscritto dell'intenzione di proporre impugnazione può essere superata riconoscendo alla Babyrace s.r.l. l'errore scusabile ~~ex artt.~~

A.1. Preliminarmente, va precisato che ai sensi dell'art. 23, comma 2, ultimo periodo RSN "*Il termine per l'impugnazione delle decisioni dei Collegi dei Commissari sportivi/Giudice unico, in ossequio a quanto previsto dal Codice FLA, è di 96 ore dal momento in cui è stato dato, sul campo di gara, comunicazione scritta dell'intenzione di appellare da formalizzarsi entro un'ora dalla notifica della decisione medesima*"; il preavviso di appello è, dunque, condizione di proponibilità del reclamo (sulla distinzione tra condizione di proponibilità e condizione di procedibilità, cfr. Cass. Civ., SS.UU. 28 aprile 2020, n. 8241), la cui previsione si spiega con la necessità di render noto immediatamente ai partecipanti alla gara che la classifica finale, quale determinatasi in conseguenza del provvedimento sanzionatorio, è *sub judice* e potrebbe subire modifiche per i provvedimenti assunti in sede di giustizia.

A.2. Nel caso di specie è pacifico che Babyrace s.r.l., venuta a conoscenza della sanzione (è qui irrilevante se per avvenuta pubblicazione della stessa o a mezzo notifica), non abbia presentato preavviso di appello in forma scritta.

Quanto, invece, ai fatti accaduti immediatamente dopo aver appreso della sanzione, il Collegio può giovare delle sole dichiarazioni del Sig. Lorandi, legale rappresentante della Babyrace e suo team manager, in quanto i testimoni assunti, il Sig. Fiorentin e il Sig. Pan hanno dichiarato di non essere stati presenti al colloquio avuto dal team manager della Babyrace con i commissari sportivi nell'aula riservata.



Il Sig. Lorandi ha dichiarato di aver manifestato ai commissari sportivi la sua volontà di opporsi alla sanzione, e di aver da questi ottenuto risposta nel senso che in quel momento (cioè dinanzi a loro) non poteva far nulla, e che poteva solo presentare appello nelle 96 ore successive; il Lorandi ha, dunque, affermato di esser rimasto sorpreso da questa risposta in quanto per la sua lunga consuetudine con le gare kart e per la conoscenza di regolamenti che aveva, era convinto di poter subito (ovvero nell'immediatezza dalla conoscenza della sanzione) preannunciare per iscritto la sua impugnazione, tanto da aver anche pensato che fossero da poco cambiati i regolamenti. A supporto di ciò ha riferito di aver in altra occasione regolarmente preavvisato l'impugnazione di un provvedimento dei commissari sportivi, con esito favorevole in giudizio.

A.3. Il Collegio ritiene attendibile la versione dei fatti fornita dal Sig. Lorandi; questi, infatti, ha pianamente rappresentato quanto accaduto, senza tralasciare particolari che potrebbero anche esser detti a lui sfavorevoli, come la precisa conoscenza dei regolamenti sportivi.

Le sue dichiarazioni possono porsi a fondamento del convincimento maturato dal Collegio (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29 dicembre 2014, n. 27407) nel senso che il Sig. Lorandi volesse effettivamente presentare preavviso di appello e che non l'abbia poi effettivamente fatto per un fraintendimento avvenuto nei – presumibilmente concitati – momenti del colloquio intervenuto con i commissari sportivi.

È da credere, insomma, che mentre il primo abbia manifestato l'intendimento di presentare preavviso di appello, i commissari abbiano inteso la sua dichiarazione come diretta a conoscere il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sanzione, fornendo la risposta in precedenza riportata.

A.4. Il reclamante è dunque incorso in errore circa la possibilità/necessità di proporre preavviso di reclamo, ma l'errore si può ritenere scusabile per l'equivoco in cui è caduto.

Per principio generale la scusabilità dell'errore vale ad impedire eventuali decadenze o preclusioni in cui sia incorsa una parte gravata di un onere procedurale o processuale entro un dato termine.

B. E' possibile, pertanto, procedere all'esame dei motivi di reclamo.

Il Collegio ritiene fondato l'ultimo motivo; ciò che esime dall'esame degli altri motivi.

B.1. Preliminarmente va precisato che nel rapporto del Direttore di gara depositato dalla Procura federale è riportata con maggior precisione rispetto alla motivazione della decisione dei commissari la condotta contestata al pilota n. 167; è detto, infatti: "*Ultimo giro, nei pressi del MP5, tampona, scompare e sorpassa il pilota n. 103*".

In contraddittorio tra le parti è stato visionato il filmato dell'ultimo giro di gara.

Dalle immagini risulta chiaramente che all'ultimo giro di gara, il pilota n. 103 ha tentato un primo sorpasso non riuscito del pilota n. 106, che in quel momento conduceva la gara; successivamente il pilota n. 103 è riuscito a sorpassare il pilota n. 106, che si è allargato e in conseguenza di tale manovra ha consentito anche al pilota n. 167, in quel momento terzo, di sorpassarlo.

Immediatamente dopo, il pilota n. 167 ha effettuato il sorpasso nei confronti del pilota n. 103, senza che dalle immagini risulti in alcun modo che vi sia stato un contatto tra i due ed anzi



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

potendosi cogliere chiaramente come nell'affrontare la curva in cui il sorpasso è avvenuto il pilota n. 103 abbia allargato la traiettoria consentendo così al pilota n. 167 di passarlo.

In definitiva, le immagini dell'ultimo giro non danno in alcun modo conto del tamponamento riferito dal direttore di gara (né tanto meno della "scomparsa" del pilota, quale che sia la condotta di guida che il direttore di gara abbia voluto indicare con l'uso di tale verbo), ma dimostrano come il sorpasso sia stato frutto esclusivamente dell'abilità di guida del pilota n. 167, che è stato capace di sfruttare le possibilità di sorpassare i primi due capitate all'ultimo giro.

C. Per le ragioni esposte, il reclamo di Babyrace s.r.l. va accolto e la decisione dei Commissari sportivi impugnata va annullata.

**P.Q.M.**

Accoglie il reclamo.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso, in videoconferenza, il 10 giugno 2022

Il Relatore

F. Di Matteo

Il Presidente

C. Zucchelli